Schema di decreto legislativo recante « Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 », varato il 18 marzo 2005 dal Consiglio dei ministri.

TITOLO

Modifiche al Testo unico delle imposte sui redditi

CAPO I

Imposta sul reddito delle persone fisiche

ARTICOLO 1

Redditi di capitale

- 1. All'articolo 44, comma 2 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
- 917, di seguito denominato « Testo unico » , sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) si considerano similari alle azioni, i titoli e gli strumenti finanziari emessi da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d) la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi; le partecipazioni al capitale, i titoli e gli strumenti finanziari di cui al periodo precedente emessi da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d) si considerano similari alle azioni a condizione che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito di impresa nello Stato estero di residenza del soggetto emittente; »; b) la lettera b) è soppressa.
- 2. All'articolo 47 del Testo unico, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 le parole « alla data della stipula del contratto secondo che » sono sostituite dalle seguenti « risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto nel caso in cui » ; b) al comma 4 la parola « provenienti » è sostituita dalla seguente: « distribuiti » .

ARTICOLO 2 Redditi diversi

1. All'articolo 67, comma 1 del Testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) al numero 2) della lettera c) le parole « alla data di stipula del contratto secondo che » sono sostituite dalle sequenti: « risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto nel caso in cui »; b) al numero 1) della lettera c bis) le parole « alla data di stipula del contratto secondo che » sono sostituite dalle seguenti: « risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto nel caso in cui »; 2. Nell'articolo 68 del Testo unico il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67, realizzate mediante la cessione di partecipazioni in società residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, salvo la dimostrazione, a seguito di esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 e del comma 2 dell'articolo 87, concorrono a formare il reddito per il loro intero ammontare e sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. La disposizione del periodo precedente si applica alle medesime condizioni anche alle plusvalenze di cui alla lettera c bis) del comma 1 dell'articolo 67 realizzate mediante la cessione di partecipazioni in società residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. » .

CAPO II

Imposta sul reddito delle società

ARTICOLO 3

Determinazione della base imponibile

- 1. All'articolo 86 del Testo unico dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: « 5 bis. Nelle ipotesi dell'articolo 47, commi 5 e 7, costituiscono plusvalenze le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni. » .
- 2. All'articolo 87 del Testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1 bis. Le cessioni delle azioni o quote appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di quelle appartenenti alla categoria dell'attivo circolante vanno considerate separatamente con riferimento a ciascuna categoria, ferma restando l'applicazione dell'articolo 37 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
- 600; »; b) al comma 3, le parole: « commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1, 2 e 3 »; c)

i commi 6 e 7 sono sostituiti dal seguente: « 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle plusvalenze di cui all'articolo 86, comma 5 bis. » .

- 3. All'articolo 88, comma 4 del Testo unico è aggiunto il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche relativamente agli apporti effettuati dai detentori di strumenti finanziari similari alle azioni. » .
- 4. All'articolo 89, comma 3, le parole: « comma 2, lettera b) » sono sostituite dalle seguenti: « comma 2, lettera a) » .
- 5. All'articolo 93 del Testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 4, le imprese che contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi valutando le rimanenze al costo e imputando i corrispettivi all'esercizio nel quale sono consegnate le opere o ultimati i servizi e le forniture, possono essere autorizzate dall'ufficio dell'agenzia delle Entrate ad applicare lo stesso metodo anche ai fini della determinazione del reddito. La richiesta dell'autorizzazione è presentata all'ufficio dell'agenzia delle Entrate e s'intende accolta se l'ufficio non notifica avviso contrario entro tre mesi. L'autorizzazione ha effetto a partire dall'esercizio in corso alla data in cui è rilasciata. L'autorizzazione ha effetto a condizione che il contribuente adotti il metodo contabile previsto nel presente comma per tutte le opere, forniture e servizi. » .
- b) al comma 7 è aggiunto il seguente periodo: « Questa disposizione si applica con riferimento all'ammontare dei corrispettivi proporzionalmente corrispondenti al valore complessivo, di cui al comma 1, al netto delle somme riscosse. » .
- 6. All'articolo 95, comma 2, terzo periodo del Testo unico, la parola « primo » è sostituita dalla seguente: « secondo » .
- 7. All'articolo 102 del Testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 6, primo periodo, le parole « per i beni ceduti nel corso dell'esercizio la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed è commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione » sono sostituite dalle seguenti: « per i beni ceduti nonché per quelli acquisiti nel corso dell'esercizio, compresi quelli costruiti o fatti costruire, la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed è commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione. » ; b) al comma 8 è aggiunto il seguente periodo: « Le quote di ammortamento sono commisurate al costo originario dei beni quale risulta dalla contabilità del concedente e sono deducibili fino a concorrenza del costo non ancora ammortizzato ovvero, se il concedente non ha tenuto regolarmente il registro dei beni ammortizzabili o altro libro o registro secondo le modalità di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e dell'articolo 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695, considerando già dedotte, per il 50 per cento del loro ammontare, le quote relative al periodo di ammortamento già decorso. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di deroga convenzionale alle norme dell'articolo 2561 del Codice civile, concernenti l'obbligo di conservazione dell'efficienza dei beni ammortizzabili. » .
- 8. All'articolo 109 del Testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3 bis. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 37 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le minusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 101 sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono i requisiti di cui all'articolo 87 non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi percepiti nel periodo di imposta di realizzo e in quello precedente. Tale disposizione si applica anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d) e i relativi costi. »; b) al comma 4, lettera b), terzo periodo, dopo le parole « e gli utili d'esercizio » sono aggiunte le seguenti: « , aumentati delle imposte differite corrispondenti all'ammontare distribuito, » e le parole « diverse dalla riserva legale, » sono soppresse.
- 9. All'articolo 114, comma 2, del Testo unico è aggiunto il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle aziende e agli istituti di credito abilitati dalla Banca d'Italia a compiere operazioni valutarie e in cambi. ».

ARTICOLO 4

Opzione per la trasparenza fiscale

1. All'articolo 115 del Testo unico il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Esercitando l'opzione di cui al comma 4, il reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), al cui capitale sociale partecipano esclusivamente soggetti di cui allo stesso articolo 73, comma 1, lettera a), ciascuno con una percentuale del diritto di voto esercitabile nell'assemblea generale richiamata dall'articolo 2346 del Codice civile e di partecipazione agli utili non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento, è imputato a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Ai soli fini della ammissione al regime di cui al presente articolo, nella percentuale di partecipazione agli utili di cui al periodo precedente non si considerano le azioni prive del predetto diritto di voto e la quota di utili delle azioni di cui all'articolo 2350, secondo comma, primo periodo del Codice civile, si assume pari alla quota di partecipazione al capitale delle azioni medesime. I requisiti di cui al primo periodo devono sussistere a partire dal primo giorno del periodo d'imposta della partecipata in cui si esercita l'opzione e permanere ininterrottamente sino al termine del periodo di opzione. L'esercizio dell'opzione non è consentito nel caso in cui: a) i soci partecipanti fruiscano della

riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società; b) la società partecipata eserciti l'opzione di cui agli articoli 117 e 130. » .

- 2. All'articolo 115, comma 11, le parole: « nove precedenti » sono sostituite dalle seguenti: « quattro precedenti » .
- 3. All'articolo 116 del Testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) il secondo periodo del comma 1 è soppresso; b) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: « Le plusvalenze di cui all'articolo 87 e gli utili di cui all'articolo 89, commi 2 e 3, concorrono a formare il reddito imponibile nella misura indicata rispettivamente nell'articolo 58, comma 2 e nell'articolo 59. ».

ARTICOLO 5

Consolidato nazionale

- 1. All'articolo 117 del Testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2: 1) la parola « precedente » è soppressa; 2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) di esercitare nel territorio dello Stato un'attività d'impresa, come definita dall'articolo 55, mediante una stabile organizzazione, come definita dall'articolo 162, nel cui patrimonio sia compresa la partecipazione in ciascuna società controllata.
- »; b) al comma 3, le parole « all'articolo 120 » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 1 » .
- 2. All'articolo 118 del Testo unico dopo il comma 1, è inserito il seguente: « 1 bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero di cui all'articolo 165: a) per reddito complessivo deve intendersi il reddito complessivo globale; b) la quota di imposta italiana fino a concorrenza della quale è accreditabile l'imposta estera è calcolata separatamente per ciascuno dei soggetti partecipanti al consolidato, e per ciascuno Stato; c) nelle ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio o di mancato rinnovo dell'opzione il diritto al riporto in avanti e all'indietro dell'eccedenza di cui all'articolo 165, comma 6, compete ai soggetti che hanno prodotto i redditi all'estero. » .
- 3. All'articolo 119, comma 1, lettera d) del Testo unico le parole « sesto mese del » sono sostituite dalle seguenti: « ventesimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta precedente al »
- 4. All'articolo 123 del Testo unico, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « 2 bis. Le perdite fiscali di cui all'articolo 118, comma 2, non possono essere utilizzate per compensare le plusvalenze realizzate dal cedente a seguito del trasferimento dei beni effettuato secondo il regime di neutralità fiscale di cui al comma 1. » .
- 5. All'articolo 124 del Testo unico sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo la parola « aumentato » è inserita la seguente: « o diminuito » e dopo le parole: « interessi passivi dedotti » sono inserite le seguenti: « o non dedotti » ; b) al comma 4, le parole « all'articolo 123 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 122 » e dopo le parole: « le hanno prodotte » sono inserite le seguenti: « , al netto di quelle utilizzate, » .
- 6. All'articolo 127 del Testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. La società o l'ente controllante è responsabile: a) per le maggiori imposte accertate e interessi, riferite al reddito complessivo globale di cui all'articolo 122; b) per le somme che risultano dovute, con riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito dell'attività di controllo prevista dall'articolo 36 ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riferita alle dichiarazioni dei redditi propria di ciascun soggetto che partecipa al consolidato e dell'attività di liquidazione di cui all'articolo 36 bis del medesimo decreto; c) per l'adempimento degli obblighi connessi alla determinazione del reddito complessivo globale di cui all'articolo 122; d) solidalmente per il pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata al soggetto che ha commesso la violazione. »; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Ciascuna società controllata che partecipa al consolidato è solidalmente responsabile con l'ente o società controllante per le maggiori imposte accertate e interessi, riferite al proprio reddito complessivo, e per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo prevista dall'articolo 36 ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'attività di liquidazione di cui all'articolo 36 bis del medesimo decreto, riferita alla propria dichiarazione dei redditi. »
- 7. All'articolo 128, comma 1, le parole « nove precedenti » sono sostituite dalle seguenti: « quattro precedenti ».

ARTICOLO 6

Consolidato mondiale

- 1. All'articolo 133, comma 2, secondo periodo, del Testo unico le parole « il reddito prodotto » sono sostituite dalle seguenti: « i redditi e le perdite prodotti » e le parole « è escluso » sono sostituite dalle seguenti: « sono esclusi » ; 2. All'articolo 134, comma 1, lettera c), numero 3), del Testo unico la parola « a » è sostituita dalla seguente: « da » .
- 3. All'articolo 135, comma 1, del Testo unico le parole « all'articoli » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli »
- 4. All'articolo 136 del Testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole « di cui all'articolo precedente » sono sostituite dalle seguenti: « di cui agli articoli precedenti » ; b) al comma 4 la parola « perché » è sostituita dalla seguente: « se » ; c) il comma 6 è sostituito dal seguente: « 6.

Nel caso in cui nello stesso Paese estero siano presenti più società controllate e la legislazione locale preveda una forma di tassazione di gruppo analoga a quella di cui alla precedente sezione se, ricorrendone in concreto le condizioni, la società controllante non si avvale di tale forma di tassazione di gruppo nel Paese estero, ai fini della determinazione dell'imposta dovuta, le imposte ivi pagate a titolo definitivo secondo i criteri di cui all'articolo 165 e ai commi precedenti sono ammesse in detrazione dall'imposta corrispondente al reddito complessivo aumentato degli imponibili negativi delle società predette. Le società ammesse alla tassazione di gruppo in tale Paese costituiscono, ai fini della presente sezione, una o più società a seconda che la compensazione dei singoli imponibili nel Paese estero sia consentita in modo totale o parziale. » .

5. All'articolo 141 del Testo unico, le parole: « nove precedenti » sono sostituite dalle seguenti: « quattro precedenti ».

ARTICOLO 7

Determinazione della base imponibile di alcune imprese marittime

- 1. All'articolo 155, comma 1, del Testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: « in traffico internazionale » sono soppresse; b) dopo le parole « Il reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a) » sono aggiunte le seguenti: « e lettera d) »; c) dopo le parole « L'opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata relativamente a tutte le navi aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1, gestite dallo stesso gruppo di imprese alla cui composizione concorrono la società controllante e le controllate ai sensi dell'articolo 2359 », sono aggiunte le seguenti: « comma 1, numero 1 »; 2. All'articolo 156 del Testo unico il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Il reddito imponibile, determinato in via forfetaria ed unitaria sulla base del reddito giornaliero di ciascuna nave con i requisiti predetti, è calcolato sulla base degli importi in cifra fissa previsti per i sequenti scaglioni di tonnellaggio netto: a) da 0 a 1.000 tonnellate di stazza netta: 0,0090 euro per tonnellata; b) da 1.001 a 10.000 tonnellate di stazza netta: 0,0070 euro per tonnellata; c) da 10.001 a 25.000 tonnellate di stazza netta: 0,0040 euro per tonnellata; d) da 25.001 tonnellate di stazza netta: 0,0020 euro per tonnellata. » . ARTICOLO 8 Redditi prodotti all'estero 1. All'articolo 165 del Testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole « dall'articolo 136, commi 3 e 6 » sono sostituite dalle seguenti: « dagli articoli 118, comma 1 bis, e 136, commi 3 e 6 »; b) al comma 6, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Le disposizioni di cui al presente comma relative al riporto in avanti e all'indietro dell'eccedenza si applicano anche ai redditi d'impresa prodotti all'estero dalle singole società partecipanti al consolidato nazionale e mondiale, anche se residenti nello stesso paese, salvo quanto previsto dall'articolo 136, comma 6. ».
- 2. All'articolo 166, comma 1, del Testo unico, le parole « all'articolo 72, comma 1, lettera a) e b) » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b) ».

ARTICOLO 9

Operazioni straordinarie

- 1. All'articolo 172 del Testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole « per i soci della società risultante dalla fusione o incorporante » sono sostituite dalle seguenti: « per i soci della società incorporata o fusa » ; b) il comma 6 è sostituito dal seguente: « All'aumento di capitale, all'avanzo da annullamento o da concambio che eccedono la ricostituzione e l'attribuzione delle riserve di cui al comma precedente si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve della società incorporata o fusa, diverse da quelle già attribuite o ricostituite ai sensi del comma precedente che hanno proporzionalmente concorso alla sua formazione. Si considerano non concorrenti alla formazione dell'avanzo da annullamento il capitale e le riserve di capitale fino a concorrenza del valore della partecipazione annullata. » .
- 2. All'articolo 173, comma 15, del Testo unico le parole: « articolo 171 » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 170 » .
- 3. All'articolo 176, comma 3, del Testo unico le parole « 67, comma 1, lettera c) » sono sostituite dalle sequenti: « 68, comma 3, » .
- 4. All'articolo 177 del Testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo, le parole « o quote » sono soppresse e nel secondo periodo le parole: « 67, comma 1, lettera c) » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 68, comma 3 »; b) al comma 2, le parole « ai fini della determinazione del reddito dell'impresa conferente » sono sostituite dalle seguenti: « ai fini della determinazione del reddito del conferente » .
- 5. All'articolo 179, comma 4, del Testo unico, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Gli eventuali conguagli concorrono a formare il reddito dei soci della società incorporata o fusa o dei soci della società scissa, fatta salva l'applicazione dell'articolo 47, comma 7, e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e 87, e dei percipienti nelle operazioni di scambio di partecipazioni mediante permuta o conferimento ferma rimanendo, ricorrendone le condizioni, l'esenzione totale di cui all'articolo 87 e quella parziale di cui agli articoli 58 e 68, comma 3. » .
- 6. All'articolo 181, del Testo unico le parole: « dell'articolo 181 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 178 » .

CAPO III

Disposizioni varie

ARTICOLO 10

Terreni e fabbricati soggetti a regimi vincolistici

1. All'articolo 185, comma 2, del Testo unico le parole « all'articolo 34 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 37 » .

TITOLO II Altre disposizioni

CAPO I Ritenute alla fonte

ARTICOLO 11

Ritenute sui dividendi

1. Nell'articolo 27 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) al secondo periodo le parole da « ovvero non sia superiore » fino alla fine del periodo sono soppresse; 2) dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: « La ritenuta è applicata altresì dalle persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'articolo 55 del Testo unico delle imposte sui redditi e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del medesimo Testo unico sugli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione previsti nel precedente periodo, corrisposti a persone fisiche residenti; per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 66 del predetto Testo unico, in luogo del patrimonio netto si assume il valore individuato nel secondo periodo del comma 2 dell'articolo 47 del medesimo Testo unico. »; b) il comma 1 bis è sostituito dal seguente: « Nei casi di cui all'articolo 47, commi 5 e 7, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la ritenuta prevista ai commi 1 e 4 si applica sull'intero ammontare delle somme o dei valori corrisposti, qualora il percettore non comunichi il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione. »; c) al comma 4 dopo il primo periodo è inserito il seguente: « La ritenuta è operata a titolo d'acconto sugli utili di cui al periodo precedente se corrisposti da società ed enti residenti in paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del Testo unico delle imposte sui redditi, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, salvo che la persona fisica dimostri al soggetto che interviene nella riscossione che, a seguito dell'esercizio di interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, sono rispettate le condizioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del citato Testo unico. » .

CAPO II

Disciplina dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi

ARTICOLO 12

Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: « L'imposta sostitutiva non si applica alle plusvalenze di cui al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 68 del Testo unico delle imposte sui redditi, salvo la dimostrazione, a seguito di esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 e del comma 2 dell'articolo 87. »; b) al comma 4 è aggiunto il seguente periodo: « L'eventuale imposta sostitutiva pagata fino al superamento delle percentuali di partecipazione o di diritti di voto indicati nella lettera c bis) del comma 1 dell'articolo 67, è portata in detrazione dalle imposte sui redditi. ».

ARTICOLO 13

Imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio

1. All'articolo 7, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.

461, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « L'opzione non produce effetto per i redditi derivanti dalle partecipazioni di cui alla lettera c bis) del comma 1 dell'articolo 67 del Testo unico delle imposte sui redditi in società residenti in paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del ministro dell'Economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, salvo la dimostrazione al momento del conferimento delle suddette partecipazioni del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 e del comma 2 dell'articolo 87 del medesimo Testo unico a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, del citato Testo unico. »; b) al comma 3, lettera d), le parole « dai commi 1 e 4 » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi 1 e 4, primo periodo » .

CAPO III

Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive

ARTICOLO 14

Disposizioni in materia di determinazione del valore della produzione netta

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni: a) All'articolo 11, comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Non rilevano, comunque, le plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 123, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. »; b) L'articolo 11 bis è sostituito dal seguente: « Articolo 11 bis Variazioni fiscali del valore della produzione netta 1. I componenti positivi e negativi che concorrono alla formazione del valore della produzione, così come determinati ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 11, si assumono apportando ad essi le variazioni in aumento o in diminuzione previste ai fini delle imposte sui redditi. Tuttavia, non si applicano le disposizioni degli articoli 91, 96, 97, 98 e 109, commi 5, secondo periodo, e 6, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Le erogazioni liberali, comprese quelle previste dall'articolo 100, comma 2, del predetto Testo unico delle imposte sui redditi, non sono ammesse in deduzione.

- 2. Ai componenti indicati nel comma 1 vanno aggiunti i ricavi, le plusvalenze e gli altri componenti positivi di cui agli articoli 57, 58, comma 3, 85, comma 2, 86, comma 1, lettera c), e 110, comma 7, del Testo unico delle imposte sui redditi. » .
- 2. L'applicazione degli articoli 115, comma 11, e 128 del Testo unico delle imposte sui redditi non assume rilevanza agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive.

TITOLO III

Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali

ARTICOLO 15

Norme di coordinamento

- 1. Al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, comma 2, primo periodo, le parole « gli articoli da 1 a 6 » sono sostituite dalle seguenti: « gli articoli 1, 2 e 6 » .
- b) all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera q), è aggiunta la seguente: « q bis) alla cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, abrogato dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n.
- 344, si applicano le disposizioni dell'articolo 175, comma 4, del Testo unico delle imposte sui redditi. » . 2. All'articolo 37 bis, comma 3, lettera f bis), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole « cessioni di beni » sono inserite le seguenti: « e prestazioni di servizi » . 3. L'articolo 16, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 è abrogato.

ARTICOLO 16

Entrata in vigore 1.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione in « Gazzetta Ufficiale » . Le disposizioni ivi contenute hanno effetto per i periodi di imposta che hanno inizio a decorrere dal 1 ? gennaio 2004 e per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non risultino scaduti i termini per l'approvazione del relativo bilancio; tuttavia: a) le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 1 e 3, comma 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo; b) le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 2 e all'articolo 12, comma 1, lettera a) si applicano alle plusvalenze percepite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo; c) le disposizioni di cui all'articolo 11 si applicano ai dividendi percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo; d) le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo; per le partecipazioni già conferite in gestione alla suddetta data, l'opzione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.

461, perde efficacia a partire dalla medesima data. I dividendi relativi alle partecipazioni di cui al periodo precedente percepiti a decorrere dal 1 ? gennaio 2005 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, non concorrono al risultato maturato di gestione previsto dal comma 4 del citato articolo 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997; le relative ritenute sono versate dal soggetto gestore entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo; e) le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, commi 3 e 7, hanno effetto per il periodo di imposta che ha inizio a decorrere dal 1 ? gennaio 2005, sempre che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino scaduti i termini per la comunicazione dell'esercizio della relativa opzione; f) le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, hanno effetto per il periodo di imposta che ha inizio a decorrere dal 1 ? gennaio 2005, sempre che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino scaduti i termini per

l'esercizio dell'interpello di cui all'articolo 132, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; g) le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 8, lettera a) e 9, comma 4, lettera b), hanno effetto per il periodo di imposta che ha inizio a decorrere dal 1 ? gennaio 2005.